

Regolamento
“Incarichi di ricerca presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia”
ai sensi dell'art. 33 del Regolamento del Personale

Art. 1 - Principi generali

1. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali e per ampliare le competenze scientifiche, tecnologiche e organizzative, l'INGV può avvalersi, mediante associazione o collaborazione di ricerca, di personale esterno da impiegare in attività di ricerca, tecnologica e tecnica, divulgazione scientifica e giuridica d'interesse per l'Istituto. L'incarico di associazione o collaborazione è conferito a titolo gratuito, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente Disciplinare, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento del Personale.

2. Il conferimento dell'incarico di associato di ricerca o collaboratore di ricerca è disposto tenendo conto della professionalità del richiedente, e delle situazioni conosciute dall'INGV che siano tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi (art. 53, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.). Il ruolo di personale incaricato è incompatibile con ogni tipo di incarico professionale, di consulenza e/o affidamento conferito dall'INGV.

Art. 2 - Personale destinatario

Possono essere destinatari di incarichi di associato di ricerca o collaboratore di ricerca i soggetti, sia italiani che stranieri, appartenenti alle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, in servizio o in quiescenza;
- ricercatori e tecnologi di enti pubblici di ricerca, in servizio o in quiescenza;
- esperti che operino in altre strutture scientifiche pubbliche e private, anche internazionali, in servizio o in quiescenza che possano contribuire alle attività dell'INGV;
- laureandi, dottorandi e post-dottorati in discipline affini alle attività dell'INGV;
- esperti tecnologi, tecnici, e divulgatori scientifici.

Art. 3. - Tipologia di incarico

L'incarico può essere di due tipi: 1) associato di ricerca, oppure 2) collaboratore di ricerca. L'associato di ricerca espleta attività eminentemente scientifiche/tecnologiche e deve poter contribuire alla valutazione della produttività

scientifico dell'INGV. Il collaboratore di ricerca può svolgere per l'INGV attività di supporto alla ricerca, tecniche/tecnologiche, di divulgazione scientifica, e ogni altra funzione di interesse per l'Istituto. Laureandi e dottorandi possono essere esclusivamente collaboratori di ricerca fino al termine del cursus studiorum e il loro incarico è subordinato a una convenzione per fini didattici con l'università di appartenenza. Tutti gli incaricati possono partecipare a qualsiasi progetto dell'Istituto, anche al di fuori la sezione cui afferiscono.

Art. 4 - Presentazione della domanda e procedimento di approvazione

I soggetti di cui all'art. 2 possono presentare domanda di associato di ricerca o collaboratore di ricerca indirizzandola al Direttore della Sezione dell'INGV presso la quale intendono operare principalmente, allegando alla stessa il proprio Curriculum Vitae rappresentante l'attività svolta nell'ambito delle aree scientifiche o dei settori tecnologici e tecnici coerenti con le tematiche dell'INGV. Nella domanda dovrà essere rappresentato l'apporto potenziale che l'interessato potrà fornire per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati e la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse/incompatibilità, oltre al nulla osta della struttura pubblica o privata di appartenenza, ove richiesto da personale in servizio.

La valutazione della domanda di associato di ricerca o collaboratore di ricerca è effettuata dal Direttore di Sezione presso la quale l'interessato intende svolgere le proprie attività principali. Nell'ambito di tale valutazione si dovrà verificare anche l'insussistenza di eventuali incompatibilità e/o conflitti di interesse ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti dell'INGV.

A seguito di valutazione positiva, la domanda di incarico viene proposta al Presidente per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico può essere revocato, sospeso, interrotto in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Presidente dell'INGV su proposta del Direttore della Sezione interessata.

Art. 5 - Partecipazione alle attività scientifiche/tecnologiche

L'incarico di associato di ricerca o di collaboratore di ricerca è disposto per partecipare a progetti di ricerca scientifica/tecnologica, o ad attività di natura tecnica o funzionale alle finalità dell'INGV, anche nell'ambito del Piano Triennale di Attività, per un periodo massimo di un triennio, rinnovabile. L'incaricato può partecipare a qualsiasi programma o progetto di ricerca, sia della sezione di appartenenza, che di altre sezioni a cui venga invitato a collaborare.

L'associato di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche e private può anche essere titolare di fondi di ricerca presso l'INGV e gestire progetti di ricerca

e relativi finanziamenti interni ed esterni di cui l'associato è proponente. Il collaboratore di ricerca non può gestire fondi di ricerca INGV.

Al termine dell'incarico, l'associato di ricerca o il collaboratore di ricerca redigono una breve relazione sull'attività svolta indirizzandola al Direttore di Sezione.

L'incarico può essere rinnovato, su proposta del Direttore di Sezione a cui l'associato o il collaboratore afferisce.

Art. 6 - Diritti e doveri del personale incaricato

L'associato di ricerca o il collaboratore di ricerca non ha diritto ad alcun compenso e svolge l'incarico senza vincolo di subordinazione e di orario.

Il personale incaricato, nell'ambito di quanto concordato con il Direttore di Sezione, ha accesso all'uso dei servizi, degli strumenti e delle apparecchiature dell'INGV partecipando alle attività della Sezione cui afferisce con le modalità stabilite dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione di conferimento dell'incarico.

L'incaricato che svolge attività di ricerca deve indicare nelle pubblicazioni la doppia affiliazione alla sua istituzione di afferenza e all'INGV.

All'incaricato, unicamente per esigenze logistiche e di sicurezza, viene assegnato un badge che ne registri la presenza in sede.

All'associato di ricerca è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le missioni connesse con l'attività di ricerca, nei limiti e alle condizioni previste per il personale di ricerca dell'Ente. Al collaboratore di ricerca è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le missioni connesse con l'attività, previa verifica dell'effettiva necessità dell'incarico da parte del Direttore di Sezione competente. Le relative spese potranno gravare a carico dei progetti di ricerca cui l'incaricato collabora, o su risorse ordinarie qualora la missione risulti necessaria per fini istituzionali dell'INGV.

È estesa al personale incaricato l'esistente copertura assicurativa data dalla vigente assicurazione di tipo generale per responsabilità civile verso terzi, attivata per tutti i soggetti che, a vario titolo, svolgono attività presso l'INGV. Sarà comunque oggetto di verifica la presenza di altre assicurazioni, di tipo concorrente, di cui gli incaricati beneficiano da parte delle rispettive strutture di appartenenza.

Durante lo svolgimento dell'incarico, l'associato di ricerca e il collaboratore di ricerca sono tenuti, alla stregua del personale dipendente, a rispettare con disciplina e onore le leggi vigenti, i regolamenti, i disciplinari comunque denominati applicati in INGV, con particolare riferimento al Codice di Comportamento. Il personale incaricato si astiene da dichiarazioni pubbliche su tematiche di pertinenza dell'INGV se non preventivamente concordate con l'Ufficio Stampa, oltre che da dichiarazioni pubbliche che possano essere

valutate come denigratorie dell'Istituto. La violazione delle norme di cui sopra sarà accertata secondo le procedure previste per il personale dipendente e l'eventuale accertamento positivo della violazione comporterà l'immediata decadenza dall'incarico e l'impossibilità di attivarne uno nuovo.

Art. 7 - Tutela dei diritti

In ordine ai diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e opere dell'ingegno, l'INGV è proprietaria di ogni risultato materiale e immateriale che scaturisca dall'espletamento delle attività cui partecipa l'incaricato. Si applica a tali opere il vigente Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'INGV. Nel caso in cui l'attività di ricerca oggetto dell'incarico dia luogo a pubblicazioni, comunicazioni o presentazioni di qualsiasi genere, l'associato dovrà curarsi di verificare che ciò avvenga nel rispetto delle eventuali autorizzazioni e/o licenze che disciplinano la specifica ricerca e dovrà indicare esplicitamente di aver svolto tale attività nell'ambito della sua associatura con l'INGV. L'incaricato invierà copia della pubblicazione al Direttore della Sezione di afferenza.

Art. 8 - Disposizioni finali

Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'INGV. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si rinvia alla vigente normativa in materia e alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'INGV.

Art. 9 - Disposizioni transitorie

Gli attuali incaricati di ricerca presso l'INGV possono richiedere di optare per una delle due tipologie di incarico sopra definite.